

STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

LORENZO PERINETTO
CONSULENTE DEL LAVORO
RICCARDO PERINETTO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE DEI CONTI
ANDREA NOVALI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE DEI CONTI
GIORGIO ORECCHIA
DOTTORE COMMERCIALISTA
STEFANO CARPANE TO
ESPERTO CONTABILE
REVISORE DEI CONTI
ROBERTO LONGO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE DEI CONTI

Torino, lì 16 Marzo 2011

Circolare n. 02/2011

Oggetto: reverse charge per computer e telefoni cellulari.

Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarLa circa la novità introdotta dagli organi comunitari con la Decisione di esecuzione del Consiglio del 22/11/2010, n. 2010/710/UE in merito all'applicazione della così detta inversione contabile o reverse charge alle cessioni di telefoni cellulari e computer.

Con tale decisione, l'Italia è stata autorizzata, in deroga al principio di carattere generale secondo cui il debitore d'imposta nei confronti dell'Erario, ai fini IVA, è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, a designare quale debitore dell'IVA il soggetto passivo destinatario della cessione dei seguenti beni:

- a) Cellulari ⇨ Telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo.
- b) Componenti di personal computer ⇨ Componenti di personal computer cui possono ricondursi i concetti di "dispositivi a circuito integrato ⇨ quali **microprocessori** e **unità centrali** di elaborazione".
- Prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

Il meccanismo dell'inversione contabile si rende applicabile alle cessioni effettuate, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 633/1972, a partire dal **1.04.2011**; questi gli aspetti operativi di tale meccanismo:

	Per tutti i contribuenti	Per i contribuenti minimi (art. 1, c. 100, Legge Finanziaria 2008)
Cedente	Emissione della fattura senza addebito d'imposta, con l'indicazione della norma che prevede l'applicazione del reverse charge. Art. 17, c. 6, lett. b (cellulari) e lett. c (computer) D.P.R. 633/1972	<u>NO APPLICAZIONE MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE</u> Tuttavia è previsto l'obbligo di certificazione del corrispettivo , che dovrà essere adempiuto dal cedente senza recare l'addebito dell'imposta.

Acquirente	<p>Se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, è obbligato all'assolvimento dell'imposta, in luogo del cedente. Pertanto dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta; - annotare la fattura, ai fini della detrazione, anche nel registro degli acquisti; - annotare la fattura nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi. 	<p>La fattura emessa nei suoi confronti in regime di reverse charge comporta l'obbligo di integrazione del documento e di versamento dell'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.</p> <p><u>Pertanto invitiamo i contribuenti minimi ad avvertire tempestivamente lo studio qualora pongano in essere acquisti rientranti nella presente disciplina.</u></p>
------------	--	--

Riassumendo,

- **sono soggetti** all'applicazione del reverse charge le cessioni all'ingrosso di telefoni cellulari e microprocessori e unità centrali di elaborazione;
- **non sono soggetti** all'applicazione del reverse charge:
 - o le cessioni all'ingrosso di accessori di cellulari (auricolari, vivavoce, ecc.); personal computer "assemblati" e accessori di personal computer (monitor, dvd, mouse, ecc...);
 - o le cessioni a utilizzatori finali (privati).

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento ci è gradita l'occasione per porgerLe cordiali saluti.

Lorenzo Perinetti